

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso

e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensiva di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 7 del 16.02.2018

Richiedente: Colonnata Riccardo

Comune: Fivizzano

**Oggetto: Taglio di manutenzione lungo viabilità provinciale
in loc. Vinca (MS)**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
18.01.2018 al n. 147, relativa a interventi di taglio di
manutenzione lungo viabilità provinciale in località Vinca;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco "Zona C - Protezione", come identificata dal
Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21
del 30 novembre 2016;

Preso atto altresì che l'intervento in oggetto ricade
all'interno della ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “ Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Vista la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta dal richiedente, allegata alla domanda di taglio;

Ritenuto di sottoporre l’intervento in oggetto alla procedura di valutazione d’incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 14.02.2018;

Precisato che il Parco ha emesso il presente Nulla osta nel termine di 28 giorni come risulta dalla ricostruzione di seguito riportata:

- *acquisizione della richiesta in data 18.01.2018, protocollo n. 147;*

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R n.30 del 2015, effettuata in data 03.01.2018;

DETERMINA

di dare atto che l’intervento in oggetto è stato sottoposto alla procedura di valutazione d’incidenza: fase 1 – verifica, di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE) come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

di rilasciare a COLONNATA RICCARDO il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al taglio di manutenzione lungo viabilità provinciale in località Vinca nel

Comune di Fivizzano (MS) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 18.01.2018 al n. 147 con le seguenti prescrizioni:

- per una profondità di 8 ml dal bordo della strada può essere effettuato il taglio raso;
- il taglio non dovrà interessare castagni da frutto eventualmente presenti, per i quali si autorizza la sola potatura.

Il taglio di manutenzione è consentito durante tutto l'anno;

Avvertenze:

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2020, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini